CAMERA DEI DEPUTATI N. 3551-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002

Presentato il 20 gennaio 2003

(Relatore: **LANDI DI CHIAVENNA)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 6 maggio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3551 recante Ratifica Accordo Italia-Sud Africa sulla collaborazione in campo culturale,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

sul testo del provvedimento:

premesso che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo:

la collaborazione relativa allo sviluppo delle relazioni culturali, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 dell'Accordo, in quanto propedeutica alla collaborazione nei vari campi culturali prevista alla lettera *c)* del medesimo articolo, è realizzata nell'ambito delle risorse stanziate per l'attuazione della predetta lettera *c)*;

la collaborazione di cui alla lettera *f)* dell'articolo 3 dell'Accordo, in quanto di natura meramente programmatica, è attuata dalle Amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;

nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 6 dell'Accordo avvenga, nell'anno 2003, in Sud Africa;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 350.960 per l'anno 2003, di euro 336.440 per l'anno 2004 e di euro 350.960 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 350.960 per anno 2003, in euro 336.440 per l'anno 2004 ed in euro 350.960 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	1. **Per** l'attuazione della presente legge, **è autorizzata la spesa di** euro 350.960 per anno 2003, **di** euro 336.440 per l'anno 2004 e **di** euro 350.960 annui a decorrere dal 2005**. Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. *Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0043590